

Fiere di Parma

28 - 30 MARZO 2026

## CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE

### Art. 1) ORGANIZZAZIONE

**Fiere di Parma S.p.A.**, che ha sede sociale in Viale delle Esposizioni, 393/A - 43126 Parma (PR) - Registro Imprese di Parma - Codice Fiscale e Partita IVA: 00162790349 – organizza, con il supporto di Pintails S.r.l., “EOS - European Outdoor Show”, Manifestazione Fieristica dedicata alla Caccia, al Tiro Sportivo, alla Cinofilia, all'Outdoor e a tutta la filiera dei suddetti settori.

La manifestazione specializzata si terrà nel quartiere fieristico di Parma dal **28 al 30 marzo 2026**. Per cause di forza maggiore, la Manifestazione potrà essere spostata, a insindacabile giudizio dell'Organizzazione, in altro periodo dell'anno. In caso di spostamento della Manifestazione, le date relative ai tempi di allestimento e disallestimento saranno comunicate, a cura dell'Organizzazione, a tempo debito.

### Art. 2) AMMISSIONE ALL'ESPOSIZIONE - PRODOTTI ESPOSTI

Sono ammessi a partecipare a “EOS” i produttori italiani e stranieri e gli esclusivisti per l'Italia che ne abbiano fatta richiesta. Potranno essere esposti tutti i prodotti delle filiere dei settori indicati nell' Art.1.

Non sono ammesse ad esporre le aziende che provengono da Paesi sottoposti a embargo delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea in materia di armi..

#### Art. 2bis) ESPOSITORI DI ARMI

I partecipanti che espongono armi dovranno preventivamente ottenere l'autorizzazione al trasporto armi da parte della Questura competente per territorio. Successivamente, una volta ottenuta tale autorizzazione, dovranno presentare domanda presso la Questura di Parma allegando la fotocopia della citata autorizzazione al trasporto delle armi. La domanda deve essere redatta in bollo da 16,00 euro con allegata una ulteriore marca da bollo da 16,00 euro occorrente per l'autorizzazione rilasciata dalla Questura di Parma. La domanda avrà come oggetto: richiesta autorizzazione per il deposito temporaneo di armi ai fini espositivi presso il Quartiere Fieristico di Fiere di Parma, Viale delle Esposizioni 393/A, per i giorni (indicare i giorni in cui le armi permarranno in deposito presso il Quartiere Fieristico di Fiere di Parma) e dovrà essere inoltrata con congruo anticipo. Nella stessa domanda dovrà essere specificato che le armi esposte saranno le stesse già autorizzate al trasporto. Le armi potranno essere esposte solo se disattivate e senza munizioni cariche e dovranno essere garantite da efficienti difese antifurto, secondo le modalità prescritte dall'Autorità di P.S. in linea con quanto previsto dalla Legge 100/1975 e dalle altre norme penali e di P.S.

**È vietata l'esposizione delle armi PROIBITE appartenenti alla Categoria A della Classificazione Europea. È precluso ai minorenni il maneggio delle armi da fuoco, nonché quelle di modesta capacità offensiva (ad aria compressa sotto i 7,5 joule), ad eccezione dei maggiori di anni 14 iscritti alle federazioni nazionali sportive del Tiro.**

### Art. 3) RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

Per chiedere di partecipare alla Manifestazione “EOS” le ditte interessate devono inoltrare Domanda di Partecipazione utilizzando l'apposito modulo.

Detto modulo dovrà pervenire, unitamente all'anticipo del 30% + IVA, entro il **30 settembre 2025**, dopo tale data le richieste saranno soddisfatte secondo la disponibilità di spazio. Verranno prese in considerazione esclusivamente le richieste accuratamente compilate, firmate e accompagnate dal versamento di anticipo. Conferme verbali, o richieste non corredate da versamento di anticipo non saranno considerate valide.

Con la firma della Domanda di Partecipazione, il richiedente si impegna a partecipare alla Manifestazione “EOS” nel posteggio che gli verrà assegnato, anche se la metratura risulterà diversa da quella richiesta e ad accettare il presente Regolamento Generale, il Regolamento

Tecnico di Manifestazione e Documentazione/Modulistica on-line, e tutte quelle eventuali altre prescrizioni integrative che dovessero essere emanate dall'Organizzazione in qualsiasi momento nell'interesse della Manifestazione stessa. Le domande di partecipazione non possono contenere né riserve né condizioni di sorta. L'Espositore è tenuto ad esporre/promuovere soltanto prodotti/servizi coerenti con i settori merceologici della Manifestazione.

### Art. 4) CONTRATTO/CONFERMA DI AMMISSIONE

Il contratto è costituito da:

- Domanda di Partecipazione (debitamente compilata, firmata e timbrata)
- Preventivo firmato per accettazione

e impegna il richiedente alla partecipazione e alla corresponsione all'Organizzazione delle cifre indicate nel preventivo sottoscritto.

L'Organizzatore, ricevuta la Domanda di Partecipazione (la quale ha il valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 c.c.), deciderà in ordine all'accoglimento o al rigetto della stessa, valutando ogni circostanza utile e rilevante al fine di conseguire il buon esito della Manifestazione e la progressiva sempre maggiore qualificazione degli Espositori partecipanti e contestualmente garantendo pari opportunità di accesso a tutti gli Operatori economici interessati. In particolare, la decisione in merito all'accettazione od al rifiuto della domanda verrà assunta avendo riguardo alle seguenti esemplificative circostanze: abitualità della partecipazione degli espositori a rassegne organizzate o ospitate dalle Fiere di Parma S.p.A., esistenza di eventuali diritti di prelazione, priorità temporale delle domande, importanza e prestigio dell'espositore, vigenza di accordi di esclusiva merceologica stipulati dall'Organizzatore, ogni altro fatto che possa avere oggettivo rilievo ai fini della scelta (quale, ad esempio, violazione del regolamento della rassegna in occasione di precedenti partecipazioni, precedenti od attuali insolvenze, anche se sanate, comportamenti che, in occasione di precedenti partecipazioni, abbiano generato problemi tali da rendere opportuna la non accettazione della domanda, ecc...). Tenuto conto di quanto sopra, in caso di esclusione, l'Espositore pretermesso, avrà diritto unicamente al rimborso della somma eventualmente versata senza computo di interessi o d'altro a qualsiasi titolo. La domanda di partecipazione si intenderà accolta salvo diversa comunicazione da Fiere di Parma.

Non sono ammessi subaffitti o cessione totale o parziale dei posteggi, anche a titolo gratuito. Per le domande pervenute a meno di 30 (trenta) giorni dalla data di inaugurazione della Manifestazione, l'Organizzazione ha tempo per la conferma fino a due giorni prima dell'inizio della Manifestazione.

### Art. 5) CANONE DI PARTECIPAZIONE - QUOTA DI ISCRIZIONE - DEPOSITO CAUZIONALE

Il canone di partecipazione è di:

- € 110,00 + IVA il mq per i settori Caccia, Tiro Sportivo, Outdoor

La suddetta tariffa è da intendersi come area libera senza alcun tipo di allestimento, né pareti divisorie di superficie occupata.

Per la posizione con più lati aperti verrà applicata la maggiorazione del 10% per area con 2 lati aperti, del 15% per area a 3 lati aperti, del 20% per area con 4 lati aperti.

**La quota per eventuali co-espositori è di € 500,00 + IVA cad.**

**La Quota di iscrizione di euro 350,00 + IVA comprende:**

- inserimento nella Guida Ufficiale della Manifestazione;
- inserimento nel sito Ufficiale della Manifestazione;

## Fiere di Parma

**28 - 30 MARZO 2026**

- tessere ingresso Espositore (in base alla superficie occupata);
- tessere parcheggio "non custodito" riservato agli Espositori (in base alla superficie occupata e alle disponibilità);
- una copia della Guida
- assicurazione espositori come meglio definito in seguito

### Art. 6) TERMINI DI PAGAMENTO

Il richiedente che abbia sottoscritto la domanda di partecipazione e il preventivo deve versare il saldo di quanto dovuto entro il 22 dicembre 2025. Il pagamento delle fatture che pervengono al richiedente dopo tale data, deve essere effettuato a vista. Per poter prendere possesso dello Spazio espositivo assegnatogli, il partecipante deve presentare alla Segreteria organizzativa, presso il quartiere fieristico di Parma, (oltre le formalità tecniche, vedi Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione/Modulistica on-line) la ricevuta dell'avvenuto pagamento. Nessun altro pagamento è valido. Alle aziende e/o loro incaricati che non siano in grado di comprovare l'avvenuto pagamento a saldo non sarà autorizzato l'ingresso al Quartiere Fieristico.

### Art. 7) RINUNCIA - RECESSO - INADEMPIMENTO

Il richiedente che, per comprovata sopravvenuta impossibilità, non sia in grado di partecipare alla Manifestazione "EOS" può rinunciare alla Domanda di Partecipazione e/o recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante pec [segreteria@pec.fiereparma.com](mailto:segreteria@pec.fiereparma.com) Qualora la comunicazione di rinuncia e/o recesso pervenga, nelle modalità indicate:

Qualora la comunicazione di rinuncia e/o recesso pervenga:

- entro il 30 settembre 2025, la penale sarà pari alla Quota di Iscrizione;
- entro il 31 dicembre 2025, la penale sarà pari all'anticipo;
- successivamente al 31 dicembre 2025, la penale sarà pari all'intero importo.

Fermo restando quanto sopra, in caso di rinuncia o di recesso o di inadempimento da parte del richiedente, l'Organizzazione può liberamente disporre del relativo posteggio, assegnandolo anche ad altri partecipanti.

### Art. 8) ASSEGNAZIONE POSTEGGI E ALLESTIMENTO

L'assegnazione dei posteggi è di esclusiva competenza dell'organizzatore, che provvederà - compatibilmente con le proprie esigenze organizzative - all'assegnazione tenendo conto in particolare:

- a) dalle esigenze merceologiche della Manifestazione;
- b) della regolarità e completezza della Domanda di Partecipazione e della documentazione prevista;
- c) della data di presentazione della Domanda di Partecipazione e della documentazione prevista;
- d) dello Spazio disponibile;
- e) dei lay-out espositivi dei padiglioni e delle aree espositive;

Eventuali richieste particolari formulate dal richiedente all'atto della presentazione della Domanda di Partecipazione si intendono indicative e non impegnano l'Organizzazione né possono in alcun modo condizionare la Domanda di Partecipazione. I posteggi sono messi a disposizione dei partecipanti alla Manifestazione "EOS" **DAL 25 MARZO 2026** debbono essere approntati entro le ore 16:00 del giorno precedente l'apertura della Manifestazione. Per esigenze tecniche ed organizzative, l'Organizzazione si riserva la facoltà di spostare o ridurre, ove occorra, il posteggio già assegnato, trasferendolo anche in altra zona e ciò senza diritto per il partecipante a indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo. Dello spostamento o della riduzione del posteggio l'Organizzazione darà comunicazione scritta via e-mail almeno 8 giorni prima dell'inizio della manifestazione. In caso di estrema necessità l'organizzazione si riserva di modificare i tempi di allestimento dandone immediata comunicazione agli espositori.

### Art. 8)bis ANTICIPI ALLESTIMENTO

#### – POSTICIPI DISALLESTIMENTO

L'Organizzazione, su richiesta delle aziende interessate può concedere giornate di anticipo dell'allestimento o di posticipo del disallestimento. Alle ditte richiedenti verrà addebitato un costo di € 300,00 + IVA al giorno.

### Art. 9) ALLESTIMENTI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Tutti gli allestimenti ed i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche, di quelle di prevenzione incendi e di ogni altra regola dettata per la sicurezza, personale e materiale, propria e di terzi. L'espositore prende atto che il quartiere fieristico è assimilato ai locali di pubblico spettacolo, e si impegna a rispettare la relativa normativa. L'espositore è obbligato a comunicare a Fiere di Parma S.p.A i dati completi dell'azienda allestitrice. Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dell'area prenotata ed assegnata individuabile mediante pareti divisorie, righe a vernice o nastri adesivi. La loro altezza standard è fissata a m. 2,50; al limite di altezza sopra fissato sarà ammessa una tolleranza massima di m. 0,50 e così per complessivi m. 3,00; l'espositore che intenda avvalersi di tale facoltà non è tenuto a farne preventiva richiesta agli organizzatori ma è obbligato a rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultime tinteggiate di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui e che superano i m. 2,50 d'altezza da terra. Poiché gli spazi affittati, salvo diversa comunicazione, non sono dotati di pareti divisorie è fatto obbligo ad ogni espositore, mediante propria azienda allestitrice incaricata, la realizzazione dell'intera struttura dello stand: moquette, pareti divisorie dagli stand confinanti e/o dalle strutture fisse della fiera(es. muri/pilastrini), impianto elettrico, insegna identificatrice; Non sono ammessi allestimenti con coperture piene per più del 50% della superficie prenotata dello stand; eventuali deroghe potranno essere concesse mediante l'utilizzo di cielinature di tipo a griglia o a "tessuto" microforato con maglie di dimensione minima di mm. 3x3 che consentano il corretto funzionamento dell'impianto antincendio a pioggia (Sprinkler). L'espositore è obbligato a presentare il progetto dello stand unicamente nei seguenti casi:

- realizzazione di allestimenti che superino l'altezza di m. 3,00 (altezza massima autorizzabile stand autoportante con appoggio a pavimento m. 5,50 da terra; altezza massima autorizzabile strutture sospese m. 6,00 da terra).
- per le aree espositive superiori a 64 mq
- realizzazione di stand bipiano; il secondo livello (soppalco) non potrà avere dimensioni superiori ai mq. 99,9 indipendentemente dalla superficie dello stand in pianta) per le strutture a soppalco dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e comunque prima dell'inizio della manifestazione, il certificato di collaudo statico rilasciato da un tecnico abilitato iscritto ad ordini professionali italiani ed il corretto montaggio dello stesso a cura dell'allestitore. In tali casi l'espositore deve inviare all'Ufficio Tecnico di Fiere di Parma S.p.A., almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, il progetto esecutivo dello stand. (vedasi specifiche all'interno del Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione/Modulistica on-line.).

I progetti verranno discrezionalmente valutati da Fiere di Parma S.p.A., (Fiere di Parma, si riserva la facoltà di autorizzare, a suo insindacabile giudizio, la realizzazione di allestimenti aventi altezza superiore a m. 3,00 o con caratteristiche dimensionali o costruttive diverse dagli standard abituali e regolamentari.) considerando le seguenti condizioni:

- è fatto obbligo all'espositore, nella definizione del layout della propria area espositiva di lasciare percorribili e perfettamente fruibili al pubblico i percorsi delle vie di esodo e fuga secondo le direttrici delle uscite di sicurezza dei padiglioni; tale prescrizione s'intende soddisfatta a condizione sia garantito un passaggio almeno pari alla larghezza dell'uscita di sicurezza (m. 2.40) pertanto non sono consentite:
- a. la costruzione di pareti continue (di lunghezza superiore ai m. 8,00) che non prevedano varchi secondo le direttrici delle uscite di sicurezza

## Fiere di Parma

28 - 30 MARZO 2026

- b. il posizionamento di mezzi in esposizione in fila continua senza prevedere varchi secondo le direttrici delle uscite di sicurezza il supero di altezza degli allestimenti è consentito con l'obbligo di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultime tinte di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui e che superano i m. 2,50 d'altezza da terra; sulle strutture sospese o pareti a confine affacciate ad altri stand non è consentito l'esposizione di scritte, marchi commerciali o altri motivi grafici, è possibile esporre loghi, marchi, scritte a distanza non inferiore di m. 2.50 dal confine con altri espositori.
- c. la realizzazione di stand bipiano è consentita nelle aree a 4 lati liberi (isole) e nelle aree a 3 lati liberi (penisole), per quest'ultimo caso con l'obbligo mantenere lo stesso numero di lati liberi dell'area espositiva sottostante e di rifinire perfettamente e decorosamente le strutture o pareti (quest'ultime tinte di colore uniforme) che si affacciano su stand contigui; l'altezza standard per il bipiano è fissata a m. 5,50. e la sua realizzazione è soggetta alle maggiorazioni che verranno indicate dagli organizzatori.

Per le strutture tralicciate (tipo "Americana") con sviluppo complessivo superiore a metri 32,00; per le strutture con luce strutturale libera superiore a metri 8,00 e per le strutture di tipo "misto" dovrà essere presentato, a montaggio ultimato e comunque prima dell'inizio della manifestazione, il certificato di collaudo statico delle strutture stesse rilasciato da un tecnico abilitato iscritto ad ordini professionali italiani ed il corretto montaggio della stessa a cura dell'allestitore.

- È fatto obbligo evidenziare (sul progetto ed in loco) ingresso ed uscita principali dell'area espositiva mediante apposita cartellonistica in cui viene indicato l'accesso consigliato. Si ricorda che esso dovrà tassativamente essere dotato di tutti i sistemi utili a garantire le normali norme di rispetto e tutela salute pubblica: gel igienizzante, cartellonistica dpi per mascherine distanziamento sociale ecc; per quanto riguarda i varchi obbligatori, che non possono normalmente essere utilizzati se non per esodo e fuga, di cui al PUNTO A è fatto obbligo all'espositore di contingentare gli stessi a sua facoltà mediante posizionamento di Tendiflex e/o, cartellonistica su piantana e/o personale preposto.

La ritardata presentazione del progetto nei tempi sopra citati sarà sanzionata con una penale di € 500.00 + Iva. La mancata presentazione del progetto e la realizzazione dello stand senza la preventiva autorizzazione, il mancato rispetto delle condizioni evidenziate ai punti a),b),c),d),e) del presente articolo, comporterà la sanzione pecuniaria di € 3000.00 + Iva e determinerà la chiusura dello stand rimanendo a carico dell'espositore ogni eventuale danno diretto o indiretto, anche d'immagine, conseguente a suddette

violazioni. La costruzione di stand con progetto non autorizzabile o non conforme, la mancata consegna agli Organizzatori delle dichiarazioni e della documentazione previste per la responsabilità degli allestimenti, degli impianti elettrici ed in particolare per la prevenzione incendi, legittimerà gli Organizzatori medesimi a chiudere lo stand e ad adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale in capo all'Espositore. Nel caso sopra indicato, gli Organizzatori avranno la facoltà, a propria scelta, di sospendere l'esecuzione del contratto e/o di risolverlo stragiudizialmente per inadempimento dell'Espositore. Gli Organizzatori si riservano anche il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopra indicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti è esclusivamente a carico dell'Espositore, il quale esonera espressamente la Fiera per i danni che possano derivare a causa di difetti di progettazione e di costruzione, compresi anche i dimensionamenti desunti dai disegni particolareggiati delle superfici occupate.

Ogni responsabilità in ordine all'esecuzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di proprietà di Fiere di Parma S.p.A. o di terzi, è a carico esclusivo dell'espositore; questi presta specifica manleva nei confronti degli Organizzatori nel caso in cui questi dovesse essere chiamato in responsabilità.

- All'interno del quartiere fieristico è tassativamente vietato utilizzo da

parte di allestitori ed espositori di carrelli elevatori, gru semoventi, trabatelli, piattaforme aeree ecc di proprietà degli stessi. Se constatato l'utilizzo, Fiere di Parma S.p.A., richiederà blocco immediato del mezzo ed allontanamento dello stesso dal quartiere fieristico; verrà inoltre addebitata una penale di € 1000.00 + Iva all'espositore.

- Al termine delle fasi di lavorazione (allestimento e disallestimento) è fatto obbligo all'Allestitore/Espositore di procedere autonomamente allo smaltimento a proprio onere di ogni residuo di allestimento quali bancali, scarti di pannelli, contenitori di vernice, ritagli di moquette, nastri a terra, ecc. Pena l'immediato addebito dei costi sostenuti da Fiere di Parma S.p.A. per la rimozione e lo smaltimento oltre ad una penale di € 1000.00 + Iva che sarà addebitata all'espositore

### Art. 10) RICONSEGNA DELLE AREE ESPOSITIVE – BUONO D'USCITA

Al termine della Manifestazione, il partecipante deve provvedere allo sgombero dell'area, riconsegnandola con le modalità ed i tempi indicati nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione modulistica on line", libera da prodotti e da eventuali allestimenti da esso installati entro le ore 23.59 del 01 aprile 2026. Scaduto tale termine, l'Organizzazione può procedere allo sgombero coatto, addebitando al partecipante tutte le spese dirette ed indirette.

L'Espositore è tenuto a mantenere lo stand presidiato ed allestito fino al termine della Manifestazione; l'abbandono, la rimozione dei prodotti esposti e lo smontaggio anticipato dello stand sono assolutamente vietati. Per gli espositori inadempianti verrà valutata l'eventuale esclusione da Manifestazioni successive.

L'Organizzazione non assume responsabilità alcuna per i prodotti e gli allestimenti lasciati incustoditi dai partecipanti nel quartiere. In caso di estrema necessità l'organizzazione si riserva di modificare i tempi di riconsegna dandone immediata comunicazione agli espositori.

L'uscita delle merci e materiali dal quartiere dovrà essere accompagnata dall'ottenimento del buono di uscita emesso dall'Organizzatore o dalla banca incaricata. Il buono di uscita non sarà rilasciato agli espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni loro posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore in dipendenza del presente o di precedenti contratti. In ogni caso, il buono di uscita non ha valore di quietanza dell'avvenuto pagamento; qualora venga rilasciato prima del saldo totale delle posizioni debitorie da parte dell'espositore, quest'ultimo non potrà per nessun motivo ritardare o sospendere i pagamenti dovuti, nemmeno nel caso in cui intendesse proporre od abbia proposto contestazione o reclamo di qualsivoglia natura o titolo. Il disallestimento delle aree espositive dovrà essere ultimato entro la data indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione". Qualora il disallestimento delle aree espositive non avvenga entro il termine, l'Organizzatore potrà far rimuovere ed immagazzinare il materiale rimasto addebitando i costi in fattura all'espositore. Qualora l'Organizzatore, a suo insindacabile giudizio, ritenga di non provvedere alla rimozione dei materiali, l'espositore sarà tenuto a corrispondere una penale giornaliera di € 250,00 (+ iva), salvo il risarcimento dei maggiori danni. Gli espositori attribuiscono all'Organizzatore la facoltà di effettuare o far effettuare controlli sui veicoli e sui bagagli degli espositori medesimi o i loro ausiliari, al fine di verificare i prodotti o i materiali in entrata e uscita dal Quartiere Fieristico.

L'espositore presta sin da ora il suo consenso a tali verifiche e si impegna a fornire la necessaria collaborazione.

### Art. 11) ASSICURAZIONE

Dichiarazione di valore

L'espositore è obbligato a dichiarare il valore complessivo di tutti i beni portati in Fiera (merci, macchinari ed attrezzature), anche di proprietà di terzi, compilando obbligatoriamente, in tutte le sue parti, il Formulario Assicurazioni (modulo A1), inserito nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione/Modulistica on-line", nel cui retro sono riportate, sinteticamente, le condizioni di assicurazione.

In assenza di tale comunicazione l'Espositore accetta e dichiara che il valore complessivo dei suddetti beni non eccede € 20.000,00. Nel caso in cui l'Espositore sia un Ente Pubblico, un Consorzio, ovvero un titolare di area collettiva, si dovrà precisare, per ciascuna ditta e/o partecipante

## Fiere di Parma

28 - 30 MARZO 2026

presente nello stand, il valore complessivo dei beni esposti in fiera. Fiere di Parma S.p.A. si riserva comunque la possibilità di verificare l'esattezza delle suddette dichiarazioni.

### Coperture assicurative

Fiere di Parma S.p.A. provvede a proprie spese, nell'interesse proprio e dell'Espositore, alla stipulazione delle seguenti coperture assicurative:

#### • "ALL RISKS" (tutti i rischi)

Tale copertura assicurativa è prestata fino alla concorrenza di € 20.000,00 - a primo rischio assoluto - ed è valida per tutto il tempo di permanenza in fiera dei beni dell'Espositore; la copertura è valida anche durante il trasporto dei beni dal luogo di partenza per l'invio in fiera, nonché per il relativo viaggio di ritorno nella medesima località. Le condizioni di assicurazione, le esclusioni, le franchigie, gli scoperti ed i limiti di indennizzo saranno quelli disciplinati dal contratto di assicurazione in vigore al momento dell'inizio della Manifestazione espositiva.

Limitatamente agli Enti Pubblici, Consorzi, ecc. il capitale di cui sopra s'intende proporzionalmente suddiviso al numero degli associati e/o partecipanti alla Manifestazione. Per il valore dei beni di ogni natura portati in fiera - sia di proprietà che di terzi - che ecceda il valore di € 20.000,00, l'Espositore è tenuto a disporre di una propria copertura "ALL RISKS" (tutti i rischi), che dovrà prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa della compagnia, ai sensi dell'art.1916 del Codice Civile, nei confronti di Fiere di Parma S.p.A., comitato organizzatore, appaltatori ed Espositori.

Tale copertura dovrà essere allegata al formulario assicurativo e Fiere di Parma S.p.A. ne valuterà la regolarità e la rispondenza a quanto sopra previsto. In qualsiasi caso di inadempimento, totale o parziale, ai predetti obblighi, Fiere di Parma S.p.A. si riserva la facoltà di attivare una propria copertura "ALL RISKS", con addebito all'Espositore dei relativi costi.

In alternativa a quanto sopra, l'Espositore potrà richiedere a Fiere di Parma S.p.A. di assicurare per suo conto il valore dei beni eccedente € 20.000,00, compilando la relativa parte del "modulo A1B - assicurazione integrativa". Alle somme assicurate eccedenti € 20.000,00 verranno applicate le tassazioni riportate nel suddetto modulo A1 e Fiere di Parma S.p.A. provvederà ad addebitare all'Espositore il relativo premio di assicurazione. Fiere di Parma S.p.A. consegnerà all'Espositore il certificato di assicurazione a conferma dell'avvenuta copertura.

• **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI** Per i danni cagionati a terzi, dei quali l'Espositore ed i loro dipendenti risultino responsabili ai termini del Codice Civile.

#### • ASSISTENZA

Assistenza ai titolari, amministratori e dipendenti dell'Espositore per trasporto sanitario, invio del medico e di medicinali, invio di collaboratori in sostituzione, rientro dell'assicurato, invio di parti di macchinari. Le condizioni delle suddette coperture assicurative sono depositate presso la Direzione di Fiere di Parma S.p.A. La dichiarazione di valore, le diverse tipologie di coperture assicurative e gli altri disposti previsti nel presente articolo potrebbero essere in ogni momento oggetto di revisione da parte dell'Organizzatore.

### Comunicazioni danni

Le richieste di risarcimenti danni devono essere inoltrate, obbligatoriamente durante la Manifestazione, all'ufficio assicurazioni presso i S.A.T.E e/o gli uffici preposti delle Fiere di Parma S.p.A. In caso di scomparsa delle merci o di materiali, alla richiesta di risarcimento andrà allegato l'originale della querela presentata alle autorità di pubblica sicurezza.

### Art. 12) INGRESSI - TESSERE ESPOSITORE - PARCHEGGI RISERVATI

La Manifestazione è aperta al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nei giorni 28 - 29 marzo e dalle 9.00 alle ore 16.00 il 30 marzo. I partecipanti ed il personale di servizio potranno accedere in quartiere e dovranno lasciare il quartiere rispettivamente un'ora prima e un'ora dopo l'orario di visita stabilito. L'Organizzazione si riserva il diritto insindacabile di modificare tale orario, nonché di sospendere ogni attività mercantile per periodi determinati o per esigenze speciali.

L'Organizzazione rilascerà gratuitamente tessere di Espositore e parcheggio, da utilizzare solo durante i giorni di manifestazione, nelle quantità sottoindicate:

- n. 4 tessere Espositore fino a 20 mq. + 1 parcheggio INTERNO
- n. 6 tessere Espositore superiori a 20 mq fino a 96 mq. + 2 parcheggi

### INTERNO

- n. 8 tessere Espositore oltre i 96 mq. + 3 parcheggi INTERNO

Il parcheggio non è custodito e pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti o danni che i veicoli dovessero subire nelle aree riservate agli espositori.

### Art. 13) SORVEGLIANZA GENERALE - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI

L'Organizzazione provvede senza responsabilità alcuna per eventuali Per tutta la durata della Manifestazione, nonché per i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero delle aree espositive, gli Organizzatori provvederanno nell'interesse e per esigenza propria ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna all'interno dei padiglioni (non degli stand e nemmeno delle aree di sosta). Gli organizzatori, però, non assumono alcuna responsabilità in ordine a furti, danneggiamenti o altri eventi pregiudizievoli che dovessero verificarsi in danno nelle aree espositive degli Espositori. Nel periodo e nelle ore in cui è consentito l'accesso, l'Espositore è tenuto a vigilare il proprio stand direttamente o con personale di fiducia. L'Espositore sarà responsabile nei confronti degli Organizzatori per fatto proprio, dei propri dipendenti, ausiliari, collaboratori, fornitori o appaltatori, di tutti i danni cagionati agli Organizzatori o a terzi in genere. L'Espositore esonera altresì espressamente gli Organizzatori da ogni responsabilità per danni, diretti od indiretti, che potessero derivargli da atti od omissioni di altri Espositori o di terzi in genere. L'Espositore, infine, risponde di tutti i danni causati alle costruzioni ed attrezzature messe a sua disposizione. Le aree e in genere tutti gli spazi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati consegnati. Gli oneri di ripristino per modifiche apportate o danni causati sono a carico degli Espositori..

### Art. 14) FORNITURE TECNICHE - SERVIZI

Fiere di S.p.A. fornisce, a richiesta dell'Espositore, servizi, prestazioni ed interventi tecnici. Questi, se prestati o compiuti all'interno del Quartiere Fieristico, saranno affidati in via esclusiva a fornitori ufficiali, i quali operano alle condizioni che gli Espositori possono verificare, consultando il "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione/Modulistica on-line.". Tali condizioni s'intendono accettate dall'Espositore mediante la richiesta della fornitura o del servizio.

Si precisa che Fiere di Parma S.p.A. fornisce ma non organizza i servizi tecnici e pertanto declina ogni responsabilità in merito alla loro esecuzione; eventuali reclami sui servizi dovranno essere inoltrati per iscritto a Fiere di Parma S.p.A. e al fornitore del servizio entro il termine di chiusura della Manifestazione stessa.

In particolare si precisa che:

- Allacci agli impianti fissi presenti nel Quartiere: gli allacci relativamente all'energia elettrica, acqua, aria compressa, telefoni possono essere effettuati solo dal personale delle ditte autorizzate da Fiere di Parma S.p.A.;
- Movimentazione merci: per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci da eseguire all'interno del Quartiere Fieristico, qualora gli Espositori non utilizzino mezzi propri e personale dipendente, dovranno avvalersi esclusivamente del movimentatore autorizzato da Fiere di Parma S.p.A.;
- Servizi di vigilanza: il servizio può essere svolto esclusivamente dall'istituto autorizzato da Fiere di Parma S.p.A.
- Servizio pulizia stand: per le operazioni di pulizia degli stand, qualora gli Espositori non utilizzino personale proprio, dovranno avvalersi di fornitori autorizzati da Fiere di Parma S.p.A.

Il pagamento di ogni Servizio richiesto nel Quartiere Fieristico durante le fasi di allestimento e/o disallestimento dovrà essere corrisposto a Fiere di Parma S.p.A. al momento della richiesta stessa e mai ai fornitori ufficiali di cui sopra. Nel caso in cui l'Espositore dovesse servirsi di propri allestitori e si dovessero verificare inadempienze di qualsiasi sorta da parte di questi ultimi l'Espositore stesso sarà ritenuto responsabile di tali inadempienze. Per le condizioni di fornitura, i modi di valutazione e misurazione ed i prezzi unitari, vale quanto previsto ed indicato nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione Modulistica online". L'Espositore avrà cura di provvedere sollecitamente all'allestimento del proprio stand. Fiere di Parma S.p.A. non sarà



Fiere di Parma

28 - 30 MARZO 2026

responsabile della tardiva o mancata fornitura ed attivazione dei servizi. Qualora l'Espositore abbia provveduto con ritardo all'allestimento del proprio stand e/o non abbia in tempo utile messo in grado Fiere di Parma S.p.A. di provvedere all'installazione degli impianti, nessun risarcimento od indennizzo potrà essere richiesto a Fiere di Parma S.p.A. in caso di tardiva o mancata fornitura e attivazione dei servizi. Fiere di Parma S.p.A. non sarà responsabile nei confronti dell'Espositore per eventuali danni arrecati a lui o a terzi, anche da appaltatori od esclusivisti di servizi, prestazioni e forniture; l'Espositore pertanto assume su di sé ogni responsabilità verso terzi e rinuncia – ora per allora – ad ogni pretesa ed azione nei confronti di Fiere di Parma S.p.A. L'Espositore si obbliga a consentire il passaggio all'interno del proprio stand di:

- cavi di energia elettrica
- tubazioni per adduzione o scarico di acqua
- tubazioni per aria compressa
- altre installazioni impiantistiche sia a linee aeree che a pavimento o lungo chiusure verticali

L'Espositore si obbliga altresì a realizzare il proprio stand lasciando la praticabilità delle colonne sulle quali si trovano attestate derivazioni impiantistiche o presidi antincendio fissi del Quartiere.

#### **Art. 15) PROPRIETÀ INDUSTRIALE**

I prodotti e le merci esposte, nonché i posteggi che li ospitano non possono essere fotografati, video ripresi o comunque riprodotti senza l'autorizzazione scritta del partecipante interessato. L'Organizzazione si riserva tuttavia il diritto di riprodurre o di autorizzare la riproduzione di vedute d'insieme o di dettaglio esterne od interne.

#### **Art. 16) TEMPORANEA IMPORTAZIONE**

La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera destinate all'esposizione, quali ad esempio campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire -a spese dell'Espositore- solo tramite il referente doganale di Fiere di Parma S.p.A., secondo le modalità previste dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione/Modulistica on-line". Gli Organizzatori sono esonerati da ogni responsabilità per l'operato dello spedizioniere ufficiale.

#### **Art. 17) EMISSIONI SONORE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'uso di apparecchi audiovisivi e di riproduzioni sonore sono consentiti purché non rechino molestia agli altri Espositori o al pubblico. L'Espositore è inoltre tenuto ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE. Agli Organizzatori è convenzionalmente attribuita la facoltà di ordinare, per ragioni inerenti l'organizzazione, il corretto svolgimento e la buona riuscita della Manifestazione, la cessazione o la sospensione, in ogni momento, del funzionamento di tali apparecchiature. Qualora l'Espositore si rifiuti di ottemperare all'ordine degli Organizzatori, questi avranno la facoltà di adottare ogni altro provvedimento consentito, ivi compresa la disattivazione, con proprio personale ed a spese dell'Espositore medesimo, delle apparecchiature. Gli Organizzatori potranno anche, nei casi più gravi, risolvere stragiudizialmente il contratto ed escludere l'Espositore dalla rassegna.

#### **Art. 18) SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In caso di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'Espositore è tenuto a richiedere le autorizzazioni previste dalle normative in materia e ad attenersi rigorosamente a quanto da esse prescritto ed a quanto ulteriormente previsto dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione/Modulistica on-line". E' comunque attribuita agli Organizzatori la facoltà convenzionale di ordinare la sospensione di tali attività, in presenza di idonee ragioni, indipendentemente dalle precedenti autorizzazioni. In caso d'inosservanza da parte dell'Espositore, si applicano le conseguenze previste al punto 17, comprendenti, nei casi più gravi, la risoluzione stragiudiziale del contratto e l'esclusione dell'Espositore dalla rassegna.

#### **Art. 19) CATALOGO ON LINE E GUIDA DELLA MANIFESTAZIONE E INSERZIONI PUBBLICITARIE**

La Segreteria della Manifestazione cura la realizzazione e la pubblicazione del catalogo on line, della Guida cartacea della manifestazione e dei materiali ufficiali d'informazione e orientamento della Manifestazione. L'inserimento nel catalogo e nei materiali ufficiali d'informazione e orientamento della Manifestazione è obbligatoria per l'Espositore diretto (ovvero l'intestatario della Domanda di Partecipazione) e per gli Espositori rappresentati (ovvero le Aziende delle quali l'Espositore diretto ospiti nel proprio stand prodotti, marchi o materiali pubblicitari). L'Espositore è l'unico responsabile della rispondenza al vero dei dati pubblicati sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione, che egli stesso fornirà compilando on-line l'apposita modulistica disponibile sul sito <https://www.eos-show.com> utilizzando il codice utente che verrà fornito dagli Organizzatori unitamente all'inoltro della conferma dell'area espositiva. I dati e/o eventuali loro successive variazioni dovranno essere forniti entro e non oltre il 27 febbraio 2026. Decorso tale termine non sarà garantito l'inserimento sulla Guida cartacea, e gli Organizzatori si riservano di pubblicare i soli dati anagrafici in loro possesso derivanti dalla compilazione della Domanda di Partecipazione. All'Espositore è data la facoltà di effettuare, alle tariffe stabilite e riportate nella documentazione appositamente predisposta, azione pubblicitaria sulla Guida e sui materiali ufficiali di informazione e orientamento e su altri mezzi eventualmente predisposti dagli Organizzatori. La pubblicità è riservata agli Espositori della Manifestazione regolarmente iscritti a catalogo; essa dovrà essere lecita e dovrà comunque essere ispirata ai principi di correttezza e veridicità. L'Organizzazione si riserva di non accettare richieste d'inserzioni che non siano conformi alle norme vigenti o ai suddetti principi o ritenute non consone allo scopo e alle caratteristiche della manifestazione. Le spese di realizzazione dei file saranno a carico degli Espositori. Gli Organizzatori sono esonerati da responsabilità in caso di eventuali errori, omissioni ed inesattezze, nei limiti massimi previsti dalle leggi vigenti. È riservata, a insindacabile giudizio degli Organizzatori, la facoltà di non pubblicare sul Catalogo e sui materiali ufficiali d'informazione ed orientamento ed eventuali altri stampati le inserzioni pubblicitarie ritenute non consone allo scopo ed alle caratteristiche della Manifestazione. Il materiale pubblicitario occorrente per la stampa dovrà pervenire entro e non oltre il 27 febbraio 2026. Nel caso in cui tale materiale non pervenga, gli Organizzatori sono espressamente autorizzati a pubblicare nelle posizioni prenotate unicamente la ragione sociale dell'inserzionista, addebitando all'Espositore l'intero importo della pubblicità prenotata.

#### **Art. 20) PUBBLICITÀ**

Ogni partecipante può svolgere la propria azione pubblicitaria esclusivamente all'interno del posteggio assegnatogli e limitatamente alla propria produzione, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge e senza arrecare disturbo agli altri partecipanti o agli invitati. Sono comunque vietate tutte quelle forme che per la loro esteriorità e per la loro sostanza, possono costituire rapporto di diretto raffronto con altri Espositori. L'Organizzazione si riserva la facoltà di consentire forme pubblicitarie a pagamento all'esterno delle aree espositive assegnate. È fatto assoluto divieto di volantinaggio all'interno del quartiere fieristico e nelle immediate vicinanze degli ingressi.

#### **Art. 21) AREE DI SOSTA DEL QUARTIERE FIERISTICO E PENALE PER INADEMPIMENTO**

Il Quartiere Fieristico è dotato di differenti aree di sosta ubicate esternamente al Quartiere (addetti fiera, Espositori, Visitatori, ecc.), ognuna delle quali è individuabile da apposita segnaletica. All'Espositore verranno consegnati specifici contrassegni che consentiranno l'accesso alle aree di sosta. Il possesso del contrassegno, tuttavia, attribuisce solo il diritto di entrare nell'area ma non assicura la disponibilità dello spazio. Oltre all'area di sosta citata, sarà in facoltà degli Organizzatori destinare agli Espositori altre aree parcheggio ubicate internamente al Quartiere con area di sosta riservata. In questo caso verrà predisposto un modulo di richiesta, contenente le condizioni per la prenotazione e l'utilizzo dello spazio. Gli Organizzatori declinano, in ogni caso, la responsabilità per furti o danneggiamenti dei veicoli in sosta e degli oggetti in essi contenuti. La sosta dei veicoli nelle aree riservate è consentita solo

Fiere di Parma

28 - 30 MARZO 2026

per i veicoli muniti del contrassegno e solamente nell'apposita area nonché nei giorni e negli orari di svolgimento della rassegna. Nel caso d'inadempimento a quanto disposto nella presente clausola, gli Organizzatori avranno la facoltà, convenzionalmente attribuita, di fare trasportare il veicolo in altri luoghi, anche esterni al Quartiere Fieristico, a spese e rischio dell'Espositore. In ogni caso, quest'ultimo sarà tenuto a pagare, salvo il risarcimento dei danni ulteriori, una penale di € 200,00 (+IVA) per ogni giorno di infrazione.

#### Art. 22) DIVIETI - SANZIONI

Ai partecipanti è fatto esplicito divieto di:

- esporre prodotti non contemplati nel repertorio merceologico o non indicati nella Domanda di Partecipazione;
- sostare, all'interno del quartiere durante le ore di chiusura della Manifestazione;
- circolare o sostare con veicoli di qualsiasi genere all'interno della zona di esposizione;
- far uscire dal quartiere prodotti e materiali durante il corso della Manifestazione, senza autorizzazione dell'Organizzazione;
- distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant) non di pertinenza del partecipante, il quale, peraltro, può provvedere a tale distribuzione solo nel proprio posteggio;
- usare il marchio dell'Organizzazione senza autorizzazione specifica;
- svolgere nel quartiere propaganda politica sotto qualsiasi forma;
- effettuare a qualsiasi titolo attività ristorativa all'interno dei posteggi e del Quartiere Fieristico, salvo espressa autorizzazione della Segreteria;
- utilizzare cucine/fornelli o altre apparecchiature alimentate a gas all'interno dell'intero quartiere fieristico, salvo espressa autorizzazione scritta dell'Organizzatore (vedi Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione/Modulistica on-line).
- iniziare le operazioni di disallestimento prima della chiusura della Manifestazione;
- far entrare minori di anni 18, se non accompagnati da una persona maggiorenne che ne assume la sorveglianza.

Eventuali inadempienze agli obblighi assunti con la Domanda di Partecipazione ed in particolare il mancato rispetto dei divieti richiamati nel presente articolo, autorizzano l'Organizzazione ad escludere il partecipante dalla Manifestazione.

I divieti di carattere tecnico emanati per motivi di sicurezza per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione/Modulistica on-line" si intendono facenti parte delle presenti Condizioni Generali di Partecipazione e l'Espositore si impegna ad osservarli rigorosamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dagli Organizzatori. Fiere di Parma S.p.A. vigila affinché vengano osservate le proprie disposizioni regolamentari e le condizioni generali dei contratti di partecipazione, ed è fatto obbligo a quanti accedono al Quartiere Fieristico di osservare le disposizioni e le prescrizioni che Fiere di

Parma S.p.A. impartirà all'entrata ed all'interno del Quartiere con apposita segnaletica, con appositi avvisi scritti, con comunicati amplifonici, nonché attraverso il personale di servizio e con qualsiasi altro mezzo ritenesse opportuno. In caso d'inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, il contratto di partecipazione alla Manifestazione potrà essere risolto unilateralmente mediante comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand; ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore oltre ad eventuali danni.

#### Art. 23) REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE/ ISTRUZIONI ORGANIZZATIVE

Il partecipante prende atto che tutte le disposizioni e le informazioni generali, il presente Regolamento di Manifestazione, il Regolamento Tecnico di Manifestazione e Documentazione/Modulistica on-line e tutte le istruzioni organizzative pubblicate, formano parte integrante e costituiscono un unico, inscindibile contesto del Regolamento Generale.

#### Art. 24) RINVIO - RIDUZIONE O SOPPRESSIONE DELLA MANIFESTAZIONE "EOS"

A proprio insindacabile giudizio l'Organizzazione può apportare modifiche alle date di svolgimento della Manifestazione senza che perciò il partecipante possa recedere dal contratto e dagli impegni assunti.

L'Organizzazione ha facoltà di ridurre e sopprimere in tutto o in parte la Manifestazione "EOS", inviandone comunicazione ai partecipanti, senza perciò essere tenuto alla corresponsione di penali o danni di sorta.

L'Organizzatore è esonerato da ogni responsabilità nel caso in cui la Manifestazione non potesse aver luogo parzialmente o totalmente. In tale ipotesi le somme disponibili, dopo che gli impegni assunti siano stati pareggiati, verranno ripartite tra gli Espositori in proporzione dei pagamenti individualmente effettuati. L'Organizzatore non assume altresì alcuna responsabilità in ordine a qualsiasi evento indipendente dalla loro volontà che potesse in qualsiasi modo impedire o turbare il regolare svolgimento della Manifestazione.

#### Art. 25) DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE - RECLAMI - NORME LEGISLATIVE APPLICABILI - GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'Espositore si obbliga all'adempimento del contratto sottoscritto nei confronti degli Organizzatori. L'Espositore assume anche verso gli Organizzatori l'obbligo di osservare e far osservare puntualmente tutte le prescrizioni di legge che le autorità di Pubblica Sicurezza o le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi, degli infortuni ed alla sicurezza e vigilanza dei locali aperti al pubblico, abbiano emanato o dovessero emanare. In particolare l'Espositore s'impegna, anche verso gli Organizzatori, a rispettare tutte le prescrizioni imposte dalla normativa antinfortunistica vigente, siano esse finalizzate alla tutela dei dipendenti, siano esse finalizzate alla tutela di terzi (a tal fine l'Espositore dichiara di conoscere la citata normativa e di conoscere, in modo particolare, quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche). In caso di violazione, fermo quanto disposto nell'art. 15, l'Espositore, salva la sua responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale verso gli Organizzatori, manleverà e terrà indenne gli Organizzatori di ogni onere che questi dovessero essere chiamati a sostenere. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro subordinato od autonomo rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, ecc.). Eventuali reclami concernenti l'organizzazione della Manifestazione ed il suo svolgimento saranno presi in considerazione solo se presentati per iscritto alla Segreteria della Manifestazione entro il termine di chiusura della Manifestazione stessa. Le decisioni che gli Organizzatori assumeranno in merito saranno definitive ed inappellabili. Per quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali di Partecipazione valgono le norme del Codice Civile. Per qualsiasi controversia riguardante la validità, l'adempimento e l'interpretazione delle presenti condizioni generali di manifestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Parma, intendendo le Parti derogare espressamente a qualsiasi diverso foro territorialmente concorrente. Il rapporto tra gli Organizzatori, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane. In sede di interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Partecipazione così come in caso di controversia, farà fede il testo redatto in lingua italiana: essendo tale lingua, lingua del contratto, ogni traduzione viene effettuata per la sola comodità dei contraenti.

#### Art. 26) - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CODICI DI CONDOTTA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Espositore si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori, i propri amministratori, sindaci, dipendenti, appaltatori e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di manodopera nonché in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo D. Lgs. 231/2001 e



**Fiere di Parma**

**28 - 30 MARZO 2026**

alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato da Fiere di Parma nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, che l'Espositore dichiara di conoscere. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Espositore e/o dei propri collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, Fiere di Parma potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Espositore e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza. L'Espositore impronterà la propria condotta al rispetto di principi etici e morali e non porrà in essere alcun comportamento tale da dar luogo ad uno dei reati previsti nel Decreto Legislativo 231/2001. L'Espositore dichiara di aver preso visione e si obbliga al rispetto del modello di organizzazione gestione e controllo di Fiere di Parma la cui osservanza costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. L'inadempimento alle disposizioni della presente clausola legittimerà Fiere di Parma a risolvere il presente contratto per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile per il tramite di lettera raccomandata/PEC, fatto salvo il risarcimento di ogni altro danno eventualmente sofferto. L'accusa di commissione di uno solo dei reati previsti nel suddetto D.lgs. 231/01 comporterà la facoltà in capo a Fiere di Parma di risolvere il presente contratto anche prima del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna senza alcun obbligo da parte di Fiere di Parma di risarcire il danno nel caso in cui l'Espositore dovesse essere assolto dal reato contestato. Pertanto, l'Espositore dichiara che si asterrà dal porre in essere ogni e qualsivoglia attività tale da poter dar luogo ai reati sopramenzionati.